

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Visto il Decreto Ministeriale n. 89 del 7 agosto 2020, recante “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39”

l’**Istituto scolastico** sentito il parere favorevole del collegio dei docenti del 2 settembre 2020 e vista la delibera del collegio d’Istituto n. 2 del 9 settembre 2020 adotta il Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) in attuazione delle linee guida di cui al DL 89 07.08.2020

Tale Piano diventa parte integrante, quale allegato, al Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/2022 al fine di rendere la didattica a distanza modalità complementare alla didattica in presenza qualora emergesse la necessità di contenimenti di contagi e/o si rendesse necessario sospendere le attività didattiche in presenza.

Art. 1 – Finalità, ambito di applicazione e informazione

Il presente Piano individua le modalità di attuazione della Didattica digitale integrata di istituto.

Il documento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti ministeriali ed è approvato, su proposta del Dirigente scolastico, dal Collegio dei docenti, l’organo collegiale responsabile dell’organizzazione delle attività didattiche ed educative della Scuola, e dal Consiglio d’Istituto, l’organo di indirizzo politico-amministrativo e di controllo della scuola che rappresenta tutti i componenti della comunità scolastica.

Il presente piano ha validità a partire dall’anno scolastico 2020/2021 e può essere modificato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte della comunità scolastica.

Art. 2 - Premesse

1. A seguito dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, il D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, all’articolo 2, comma 3, stabilisce che il personale docente assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, ed integra pertanto l’obbligo, prima vigente solo per i dirigenti scolastici, di “attivare” la didattica a distanza mediante adempimenti dirigenziali relativi all’organizzazione dei tempi di erogazione, degli strumenti tecnologici, degli aiuti per sopperire alle difficoltà delle famiglie e dei docenti privi di sufficiente connettività.(Linee guida previste dal decreto n. 89 del 7/08/20)

2. Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento, rivolta a tutti gli studenti della scuola secondaria di II grado, come modalità

didattica complementare che integra o, in condizioni di emergenza, sostituisce, la tradizionale esperienza di scuola in presenza con l'ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie.

La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all'apprendimento delle studentesse e degli studenti sia in caso di nuovo lockdown, sia in caso di quarantena, isolamento fiduciario di singoli insegnanti, studentesse e studenti, che di interi gruppi classe. La DDI è orientata anche alle studentesse e agli studenti che presentano fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a questi per primi di poter fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie.

La DDI è uno strumento utile anche per far fronte a particolari esigenze di apprendimento delle studentesse e degli studenti, quali quelle dettate da assenze prolungate per ospedalizzazione, terapie mediche, esigenze familiari, pratica sportiva ad alto livello, etc.

La DDI consente di integrare e arricchire la didattica quotidiana in presenza. In particolare, la DDI è uno strumento utile per

- Gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari;
- La personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti;
- Lo sviluppo di competenze disciplinari e personali;
- Il miglioramento dell'efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di apprendimento
- Rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi specifici dell'apprendimento, svantaggio linguistico, etc.).

Le attività integrate digitali (AID) possono essere distinte in due modalità, sulla base dell'interazione tra insegnante e gruppo di studenti. Le due modalità concorrono in maniera sinergica al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze:

- Attività sincrone, ovvero svolte con l'interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti. In particolare, sono da considerarsi attività sincrone
 - Le videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audio-video in tempo reale, comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti;
 - Lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a test o prove scritte più o meno strutturate con il monitoraggio in tempo reale da parte dell'insegnante.Gli insegnanti devono utilizzare strumenti che assicurino il rispetto delle norme sulla privacy.
- Attività asincrone, ovvero tutte le attività nelle quali il discente viene messo in condizione di apprendere in un tempo successivo a quello di erogazione della videolezione.

Le unità di apprendimento online possono anche essere svolte in modalità mista, ovvero alternando momenti di didattica sincrona con momenti di didattica asincrona anche nell'ambito della stessa lezione.

La proposta della DDI deve inserirsi in una cornice pedagogica e metodologica condivisa che promuova l'autonomia e il senso di responsabilità delle studentesse e degli studenti, e garantisca

omogeneità all'offerta formativa dell'istituzione scolastica, nel rispetto dei traguardi di apprendimento fissati dalle Linee guida e dalle Indicazioni nazionali per i diversi percorsi di studio, e degli obiettivi specifici di apprendimento individuati nel Curricolo d'istituto.

I docenti per le attività di sostegno concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, allo sviluppo delle unità di apprendimento per la classe curando l'interazione tra gli insegnanti e tutte le studentesse e gli studenti, sia in presenza che attraverso la DDI, mettendo a punto materiale individualizzato o personalizzato da far fruire alla studentessa o allo studente con disabilità in accordo con quanto stabilito nel Piano educativo individualizzato.

La formazione dei docenti riguardante l'uso delle nuove tecnologie e degli ambienti di apprendimento per la didattica integrata è finalizzata ad evitare la dispersione delle competenze acquisite nel corso del periodo di didattica a distanza che ha caratterizzato la maggior parte del pentamestre dell'anno scolastico 2019/2020.

Art. 3 - Piattaforme digitali in dotazione e loro utilizzo

Tutti i docenti possono utilizzare le tecnologie d'aula, avendo cura di rispettare per sé e per altri le disposizioni di carattere sanitario, e con la finalità di registrare proprie lezioni, ricercare materiale, utilizzare la connessione d'Istituto, ecc..

I coordinatori di dipartimento raccoglieranno eventuali materiali già predisposti dai colleghi e li renderanno fruibili a tutti i docenti in apposita area.

Si ricorda che sono a disposizione materiali già pronti nelle piattaforme delle Case editrici dei libri di testo in adozione.

Le attività svolte in questo periodo sono e saranno oggetto di verifica e valutazione da parte dei docenti che gestiranno le attività didattiche a distanza.

Le piattaforme online di riferimento per l'attività didattica sono il registro elettronico, la piattaforma IGsuite e/o eventuali piattaforme indicate tramite apposite circolari.

Art. 4 - Quadri orari settimanali e organizzazione della DDI

Nel caso attività didattica a distanza esclusiva, nel corso della giornata scolastica ogni docente dovrà predisporre una combinazione adeguata di attività in modalità sincrona e asincrona, per consentire di ottimizzare l'offerta didattica con i ritmi di apprendimento, avendo cura di prevedere sufficienti momenti di pausa.

Il consiglio di classe dovrà comunque assicurare almeno **venti** ore settimanali di didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo classe, con possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo nonché proposte in modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee. Sarà cura del consiglio di classe definire il piano delle attività settimanali secondo le disposizioni impartite dal Dirigente scolastico.

Di ciascuna AID asincrona l'insegnante stima l'impegno richiesto al gruppo di studenti in termini di numero di ore stabilendo dei termini per la consegna/restituzione che tengano conto del carico di lavoro complessivamente richiesto al gruppo classe e bilanciando opportunamente le attività da svolgere con l'uso di strumenti digitali con altre tipologie di studio al fine di garantire la salute delle studentesse e degli studenti.

Il docente può inserire sulle piattaforme i materiali didattici ed informare gli studenti dell'inserimento tramite il registro elettronico, entro le ore 17:00 per consentire agli alunni di prenderne visione. In tal modo si potrà garantire a tutti gli studenti un adeguato tempo di disconnessione.

Nel caso di attività digitale complementare a quella in presenza, il gruppo che segue l'attività a distanza rispetta per intero l'orario di lavoro della classe salvo che la pianificazione di una diversa scansione temporale della didattica, tra alunni in presenza e a distanza, non trovi la propria ragione d'essere in motivazioni legate alla specificità della metodologia in uso ed in ogni caso disciplinate tramite circolare da preparare a cura del coordinatore del consiglio di classe.

Art. 5 – Modalità di svolgimento delle attività sincrone

Nel caso di videolezioni, o altre attività didattiche in videoconferenza (incontri con esperti, etc.), l'insegnante invierà l'invito al meeting invitando a partecipare le studentesse, gli studenti tramite il loro indirizzo email d'Istituto.

All'inizio del meeting, l'insegnante avrà cura di rilevare la presenza delle studentesse e degli studenti e le eventuali assenze.

Durante lo svolgimento delle videolezioni alle studentesse e agli studenti è richiesto il rispetto delle seguenti regole:

- Accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall'orario settimanale delle videolezioni o dall'insegnante. Il link di accesso al meeting è strettamente riservato, pertanto è fatto divieto a ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla classe o all'Istituto;
- Accedere al meeting sempre con microfono disattivato. L'eventuale attivazione del microfono è richiesta dall'insegnante o consentita dall'insegnante su richiesta della studentessa o dello studente.
- In caso di ingresso in ritardo, non interrompere l'attività in corso. I saluti iniziali possono essere scambiati velocemente sulla chat;
- Partecipare ordinatamente al meeting. Le richieste di parola sono rivolte all'insegnante sulla chat o utilizzando gli strumenti di prenotazione disponibili sulla piattaforma (alzata di mano, emoticon, etc.);
- Partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra la studentessa o lo studente stesso in primo piano, in un ambiente adatto all'apprendimento e possibilmente privo di rumori di fondo, con un abbigliamento adeguato e provvisti del materiale necessario per lo svolgimento dell'attività.

La partecipazione al meeting con la videocamera disattivata è consentita solo in casi particolari e su richiesta motivata della studentessa o dello studente all'insegnante prima dell'inizio della sessione. Dopo un primo richiamo, l'insegnante, valutato attentamente il caso, può attribuire una nota disciplinare alle studentesse e agli studenti con la videocamera disattivata senza permesso.

Art. 6 - Modalità di svolgimento delle attività asincrone

Tutte le attività svolte in modalità asincrona devono essere documentabili e, in fase di progettazione, va stimato l'impegno orario richiesto alle studentesse e agli studenti ai fini della corretta restituzione del monte ore disciplinare.

Gli insegnanti progettano e realizzano le attività in modalità asincrona in maniera integrata e sinergica rispetto alle altre modalità didattiche a distanza e in presenza, ponendo particolare attenzione all'aspetto relazionale del dialogo educativo, alla sua continuità, alla condivisione degli obiettivi e alla costruzione di significati.

Art. 7 – Aspetti disciplinari relativi all'utilizzo degli strumenti digitali

Gli account personali sul Registro elettronico e sulle piattaforme utilizzate sono degli account di lavoro o di studio, pertanto è severamente proibito l'utilizzo delle loro applicazioni per motivi che esulano le attività didattiche, la comunicazione istituzionale della Scuola o la corretta e cordiale comunicazione personale o di gruppo tra insegnanti, studentesse e studenti, nel rispetto di ciascun membro della comunità scolastica, della sua privacy e del ruolo svolto.

In particolare, è assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni relative alle persone che partecipano alle videolezioni, disturbare lo svolgimento delle stesse, utilizzare gli strumenti digitali per produrre e/o diffondere contenuti osceni o offensivi.

Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento da parte delle studentesse e degli studenti può portare all'attribuzione di note disciplinari e all'immediata convocazione a colloquio dei genitori, e, nei casi più gravi, all'irrogazione di sanzioni disciplinari con conseguenze sulla valutazione intermedia e finale del comportamento.

Art. 8 - Percorsi di apprendimento in caso di isolamento o condizioni di fragilità

Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e della malattia COVID-19, indicate dal Dipartimento di prevenzione territoriale, prevedano l'allontanamento dalle lezioni in presenza di una o più classi, dal giorno successivo prenderanno il via per le classi individuate e per tutta la durata degli effetti del provvedimento, le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona sulla base ove possibile, dell'orario settimanale curricolare oppure, nel più breve tempo possibile, sulla base di un orario appositamente predisposto all'occorrenza dal consiglio di classe.

Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e della malattia COVID-19 riguardino singole studentesse, singoli studenti o piccoli gruppi o si tratti di studenti considerati fragili, sono attivati e regolamentati dal consiglio di classe, dei percorsi didattici personalizzati o per piccoli gruppi a distanza, in modalità sincrona e/o asincrona e nel rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo d'Istituto, al fine di garantire il diritto all'apprendimento dei soggetti interessati.

Art. 9 - Attività di insegnamento in caso di quarantena, isolamento domiciliare o fragilità

I docenti sottoposti a misure di quarantena o isolamento domiciliare che non si trovano in stato di malattia certificata dal Medico di Medicina Generale o dai medici del Sistema Sanitario Nazionale, il personale docente in condizione di fragilità, individuato e sottoposto a sorveglianza

sanitaria eccezionale a cura del Medico competente, garantiscono la prestazione lavorativa attivando per le classi a cui sono assegnati le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona, sulla base di un calendario settimanale appositamente da loro predisposto e convalidato dal Dirigente Scolastico.

Art. 10 - Criteri di valutazione degli apprendimenti

La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue gli stessi criteri della valutazione degli apprendimenti realizzati in presenza. In particolare, sono distinte le valutazioni formative svolte dagli insegnanti in itinere, anche attraverso semplici feedback orali o scritti, le valutazioni sommative al termine di uno o più moduli didattici o unità di apprendimento e le valutazioni intermedie e finali in sede di scrutinio.

L'insegnante riporta sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli apprendimenti svolte nell'ambito della DDI con le stesse modalità delle verifiche svolte in presenza.

Anche con riferimento alle attività in DDI, la valutazione deve essere costante, garantire trasparenza e tempestività e, ancor più laddove dovesse venir meno la possibilità del confronto in presenza, si rende necessario assicurare feedback continui sulla base dei quali regolare il processo di insegnamento/apprendimento.

La garanzia di questi principi cardine consentirà di rimodulare l'attività didattica in funzione del successo formativo di ciascuno studente, avendo cura di prendere ad oggetto della valutazione non solo il singolo prodotto, quanto l'intero processo.

Art. 11 – Supporto alle famiglie prive di strumenti digitali

Al fine di offrire un supporto alle famiglie prive di strumenti digitali è istituito annualmente un servizio di comodato d'uso gratuito di *device* utili a favorire la partecipazione delle studentesse e degli studenti alle attività didattiche a distanza, concesso sulla base delle risorse disponibili tramite una o più call atte ad individuare persone con reali necessità.

A seguito di idonee documentazione comprovante l'impossibilità di dotarsi di connettività sarà possibile, nel limite delle risorse all'uopo definite dal Ministero, chiedere il rimborso delle spese sostenute.

Art. 12 – colloqui scuola- famiglia

I colloqui scuola – famiglia potranno essere effettuati in DDI rispettando i seguenti criteri:

- impegno da parte di tutti i soggetti al pieno e puntuale rispetto delle norme in vigore;
- ai colloqui potranno partecipare esclusivamente gli esercenti la potestà eventualmente assistiti dai figli;
- genitori e docenti dovranno garantire la riservatezza della comunicazione svolgendo tali colloqui in idoneo locale e senza la presenza di persone estranee.

Art. 13 – organi collegiali

Tutti gli organi collegiali potranno essere svolti in modalità DDI.

La rilevazione presenza potrà avvenire tramite verifica delle mail istituzionali connesse o tramite richiesta di presenza tramite chat.

Le votazioni e le richieste di parola avverranno tramite chat o altri strumenti disponibili.

Le assemblee di classe/istituto in videolezione seguiranno le stesse norme che disciplinano le medesime in presenza e pertanto vedranno la vigilanza dei docenti. Il dirigente scolastico o suo collaboratore o delegato potrà sospendere l'attività qualora si riscontrino mancanze alle minime norme di comportamento.

Art. 14 – Privacy

Gli insegnanti e le studentesse, gli studenti e chi ne esercita la responsabilità genitoriale si impegnano ad osservare le regole che disciplinano il corretto utilizzo degli strumenti digitali, a non filmare o registrare video senza esplicita autorizzazione degli interessati, a prevenire e contrastare ogni comportamento scorretto che possa configurarsi come cyberbullismo.